

N. 3302

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANFREDI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1998

Agevolazioni per i consumi di gasolio per il riscaldamento

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene per rimuovere, sia pure parzialmente, una oggettiva sperequazione economica e sociale a danno delle popolazioni residenti nelle aree montane del Paese.

Primo obiettivo della proposta è quello della riduzione dei costi del gasolio da riscaldamento, che costituisce molto spesso, in particolare nelle aree montane, l'unica fonte energetica a disposizione delle popolazioni residenti.

Gli abitanti delle zone montane, caratterizzate da un clima rigido, sono costretti ad un notevole consumo di gasolio per il riscaldamento. Dati gli elevati costi dello stesso, si viene a creare una notevole disparità fra i cittadini residenti nelle zone sudette e quelli residenti nelle zone con temperature superiori. Tale disparità consiste in un aggravio del carico fiscale profondamente ingiusto poichè incide sensibilmente sui redditi familiari e sui costi d'esercizio delle attività economiche.

È opportuno evidenziare che è prevista l'esenzione o l'imposizione in misura ridotta dell'imposta di consumo sul gas metano per l'esercizio di attività artigiane, industriali e alberghiere, nonchè per l'esercizio di case albergo per anziani, case ricovero e simili. Nessuna forma di esenzione o quantomeno di riduzione dell'imposta è prevista per chi utilizza il gasolio nell'esercizio delle medesime attività. Questa situazione determina una disparità di trattamento che non trova giustificazione alcuna.

Il carico fiscale sul prezzo del combustibile (gasolio in particolare) da riscaldamento non trova riscontro in alcuno Stato

dell'arco alpino. Infatti, solo per fare qualche esempio: su 1000 litri di gasolio, in Belgio l'accisa è pari a 13,70 ECU; in Germania, è pari a 41,10 ECU; in Grecia, a 91,50 ECU; in Francia, a 78,20 ECU; nel Regno Unito, a 35,10 ECU; mentre in Italia, è pari a 390,20 ECU (747,471 lire).

In Italia vi è comunque una grossa disparità di carico fiscale tra le varie fonti di riscaldamento, ed in particolare tra il metano ed il gasolio. Infatti:

per un litro di gasolio da riscaldamento, il consumatore paga lire 1.400, di cui lire:

490,001 corrispondono al prezzo industriale;

81,510 corrispondono all'IVA sul prezzo industriale;

747,471 di accisa;

142,019 di IVA sull'accisa;

per un metro cubo di metano, il consumatore paga lire 1.023,356, di cui lire:

527,980 corrispondono al prezzo industriale;

100,296 corrispondono all'IVA sul prezzo industriale;

332,000 corrispondono all'imposta di consumo;

63,080 corrispondono all'IVA sull'imposta di consumo.

La componente fiscale incide per circa il 70 per cento sul prezzo totale praticato dal mercato. L'accisa applicata nel nostro Paese è la più alta nella media europea ed è di gran lunga superiore al minimo previsto dall'articolo 5, comma 3, della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

L'articolo 1 del presente disegno di legge propone la riduzione del carico fiscale sul gasolio da riscaldamento, indipendentemente dalle localizzazioni e tipologie climatiche. Si propone, inoltre, di integrare il mi-

nor gettito derivante dall'abbassamento dell'accisa stabilita per il gasolio da riscaldamento prevedendo un sensibile incremento dell'aliquota della benzina senza piombo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, l'aliquota dell'accisa relativa alla benzina senza piombo è aumentata in misura pari alla differenza misurata nei confronti dell'aliquota relativa alla benzina con piombo. Il maggior gettito così ottenuto, rapportato al gettito attuale derivante dall'aliquota dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, definisce la misura di riduzione dell'accisa di quest'ultimo.

2. La misura dell'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo e della riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.